deberti jacchia

AI Act: parere favorevole del Garante Privacy sullo schema di decreto legislativo di recepimento italiano, approvato in via definitiva il 4 agosto 2026, e nuovi obblighi di trasparenza

10/09/2026 PROTEZIONE DEI DATI E CYBERSECURITY

Roberto A. Jacchia
Camillo Campli

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, con provvedimento n. 532 del 14 luglio 2026, parere favorevole con alcune condizioni sullo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa italiana al Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act"), riguardante i poteri delle Autorità nazionali e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione. A seguito dei pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto in via definitiva nella seduta del 4 agosto 2026, apportando alcune modifiche al testo esaminato in via preliminare.

Il decreto definisce l'architettura istituzionale della vigilanza nazionale sull'IA. Tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato figura il Garante, limitatamente alle attribuzioni di cui all'art. 74, par. 8, dell'AI Act, ovvero limitatamente ai sistemi di IA ad alto rischio impiegati nei settori più sensibili per i diritti fondamentali: giustizia, attività di contrasto (vale a dire, attività delle autorità per prevenire, individuare, indagare o perseguire reati e minacce alla sicurezza pubblica), immigrazione, gestione delle frontiere e processi democratici.

Le condizioni poste dal Garante

Pur giudicando lo schema complessivamente coerente con l'AI Act e i criteri della legge delega, il Garante aveva subordinato il parere favorevole al rispetto di quattro condizioni:

Estensione dei poteri di indirizzo del Garante: l'articolo 11, che attribuisce alle Autorità nazionali il potere di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, deve essere integrato per includere espressamente il Garante, in coerenza con le competenze che l'art. 74, par. 8 dell'AI Act gli assegna. In assenza di tale estensione, il Garante sarebbe privato di una attribuzione essenziale per orientare operatori e mercato, potendo soltanto intervenire ex post in via sanzionatoria, senza la possibilità di svolgere quella funzione regolatoria preventiva che è tipicamente riconosciuta alle autorità indipendenti, determinante per garantire l'applicazione uniforme e prevedibile della normativa, soprattutto in un settore in continuo mutamento come quello dell'intelligenza artificiale.

Competenza sanzionatoria del Garante: per le sanzioni di competenza del Garante, il decreto deve effettuare un espresso rinvio all'art. 166 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003), incluso il comma 7 relativo alla destinazione dei proventi della riscossione, in attuazione del principio per cui ciascuna autorità indipendente segue le proprie regole procedurali di settore. In assenza di tale rinvio, la competenza sanzionatoria del Garante in materia di AI Act resterebbe priva di una base procedurale certa, con conseguente rischio di illegittimità dei provvedimenti impugnati e sovrapposizioni o incertezze con la disciplina prevista dal nuovo decreto sull'IA.

Chiarimento sulla valutazione di conformità: come è noto, prima che determinati sistemi possano essere immessi sul mercato o messi in servizio, occorre verificare che rispettino i requisiti previsti dall'AI Act.
In taluni casi entra quindi in gioco un organismo notificato, cioè un soggetto incaricato di effettuare determinate verifiche tecniche di conformità. Nella misura in cui al Garante, quale organismo notificato ai sensi dell'art. 43, par. 1, dell'AI Act, derivano funzioni di valutazione della conformità dei sistemi ad alto rischio, il decreto dovrebbe esplicitare quale delle modalità di assunzione della responsabilità previste dall'articolo 31, par. 9, debba essere adottata, ossia se tale responsabilità debba essere assunta direttamente dallo Stato oppure se le relative attività possano essere affidate a organismi terzi, tenuto conto delle funzioni attribuite al Garante in qualità di organismo notificato. Questo permetterebbe di definire con chiarezza responsabilità, competenze e modalità concrete di svolgimento delle attività di valutazione della conformità. In assenza di tale chiarimento, il sistema di responsabilità applicabile alle valutazioni svolte dal Garante rimarrebbe indeterminato, con il duplice effetto di esporre i relativi provvedimenti a contestazioni in sede giurisdizionale e di lasciare privi di tutela certa gli operatori che si sottopongono alla procedura di conformità, con ricadute negative sulla fiducia nel sistema di certificazione.

Partecipazione del Garante allo Spazio di sperimentazione: l'articolo 26, istitutivo dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA (un ambiente controllato in cui i fornitori possono sviluppare, testare e validare i propri sistemi di IA prima dell'immissione sul mercato, gestito congiuntamente da AgID e ACN), non prevede il coinvolgimento del Garante nei progetti che comportano trattamento di dati personali, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 57, par. 10, dell'AI Act. L'Autorità nel proprio parere ha sottolineato che la norma dovrebbe essere integrata per garantire tale partecipazione, atteso che la quasi totalità dei sistemi di IA di rilievo pratico implica trattamento di dati personali, e che la fase di sviluppo e sperimentazione è proprio quella in cui le scelte architetturali e di addestramento, con il maggiore impatto potenziale sui diritti fondamentali degli interessati, vengono compiute. La mancata inclusione del Garante si tradurrebbe non solo in una violazione del diritto europeo, suscettibile di esporre l'Italia a procedure di infrazione, ma anche nell'assenza di supervisione specializzata in materia di protezione dei dati nella fase più critica del ciclo di vita dei sistemi di IA.

Il Garante, infine, ha formulato un'ulteriore osservazione relativa all'art. 40 dello schema, dedicato all'**uso dell'IA nei rapporti di lavoro.**

La disposizione vieta già che le decisioni datoriali, incluse quelle sulla costituzione, modifica o cessazione del rapporto, siano adottate unicamente sulla base di trattamenti automatizzati, imponendo che la decisione finale spetti sempre a una

persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo. Il Garante suggerisce di estendere tale divieto anche alle decisioni di carattere valutativo, quali quelle relative alle prestazioni, all'attribuzione di premi o alle progressioni di carriera, suscettibili di determinare implicazioni significative sul rapporto di lavoro.

In sede di approvazione definitiva è stato precisato che non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive della selezione.

Dal 2 agosto 2026: applicabili gli obblighi di trasparenza dell'AI Act

Il parere del Garante si inserisce in una più ampia stagione di attuazione progressiva dell'AI Act, che dal 2 agosto 2026 ha visto entrare in vigore gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50 del Regolamento. La disciplina copre i sistemi che interagiscono con persone fisiche, i sistemi generativi, quelli di riconoscimento delle emozioni, di categorizzazione biometrica e i contenuti *deepfake*.

I provider sono tenuti a informare gli utenti quando interagiscono con un sistema di IA, salvo che ciò sia evidente a una persona ragionevolmente informata. Per i sistemi generativi, gli output audio, video, immagini e testi devono essere marcati in modo leggibile e rilevabili. Le violazioni possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo.

Il decreto è stato inoltre aggiornato alle modifiche apportate all'AI Act dal regolamento (UE) 2026/1744, con un rinvio che condiziona l'entrata in vigore delle sanzioni all'effettiva entrata in vigore dei corrispondenti obblighi e divieti: per i sistemi ad alto rischio autonomi dell'Allegato III la disciplina si applica dal 2 dicembre 2027, per quelli integrati in prodotti dell'Allegato I dal 2 agosto 2028.

In attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale, si può ritenere aperta una nuova fase di *enforcement* per le imprese che sviluppano o impiegano strumenti di IA. Il quadro che si va definendo, tra obblighi di trasparenza già applicabili e decreto di recepimento ora approvato in via definitiva, richiede una mappatura puntuale dei sistemi in uso, l'aggiornamento della governance interna di compliance e una valutazione delle potenziali ricadute in materia di responsabilità per l'utilizzo di strumenti di IA.



Roberto A. Jacchia
PARTNER

r.jacchia@dejalex.com
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano



Camillo Campli
ASSOCIATE

c.campli@dejalex.com
+39 06 809154.1
Via Vincenzo Bellini 24
00198 – Roma

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Potapovsky Lane, 5, build. 2, 4th floor, office 401/12/9 · 101000, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com